

## *Art. 22 Edilizia convenzionata*

1. Il titolare del permesso di costruire che costruisca per realizzare, anche mediante interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, la propria prima abitazione, con le caratteristiche e secondo le modalità di cui al terzo comma dell'art. 84 della Legge regionale 27 giugno 1985 n° 61, ha titolo all'esenzione dal pagamento della quota del contributo relativa al costo di costruzione, purchè si obblighi con il Comune a non cedere la proprietà dell'immobile per un periodo di almeno 7 anni dal rilascio del certificato di abitabilità.

2 Per interventi di edilizia abitativa di nuova costruzione e per quelli di ristrutturazione sugli edifici esistenti, il titolare del permesso di costruire ha titolo all'esenzione dal pagamento della quota di contributo relativa al costo di costruzione, qualora si obblighi con il Comune a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo di cui all'art.8 della L.28 gennaio 1977 n.10.

3. Nella convenzione può essere prevista la diretta esecuzione da parte dell' interessato delle opere di urbanizzazione, in luogo pagamento quota relativa; in tal caso debbono essere descritte le opere da eseguire e precisati i termini e le garanzie per l' esecuzione delle opere medesime.

4. Può tener luogo della convenzione un atto unilaterale d' obbligo con il quale il concessionario si impegna ad osservare le condizioni stabilite nella convenzione tipo ed a corrispondere nel termine stabilito, la quota relativa alle opere di urbanizzazione, ovvero ad eseguire completamente le opere stesse.

5. La convenzione o l' atto unilaterale d' obbligo sono trascritti nei registri immobiliari a cura del Comune ed a spese del concessionario.